

Codice A1817A

D.D. 1 febbraio 2016, n. 232

D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Associazione Forestale dei Due Laghi (NO) per la realizzazione di interventi selvicolturali in loc. Bugnate Comune di Gozzano (NO).

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 06.07.2015 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 28691/2015, prot. n° 65896/A1817A del 31/12/2015 a firma di Roberto Neri, Presidente dell'ass. forestale dei due Laghi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011 e s.m.i.;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2 e s.m.i.;

VISTE le integrazioni richieste con nota 2487/A1817A del 20/01/2016 e ricevute il 01/02/2016 num. prot. 4208 /A1817A;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento ricadente nel Comune di Gozzano (NO) per una superficie complessiva di ha 9.62, consiste in un taglio di utilizzazione di un castagneto con governo misto ;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 01/02/2016 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il richiedente Associazione Forestale dei Due Laghi Piazza G. Marconi, 1 – 28010 Ameno (NO) rappresentato dal Presidente Roberto Neri, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 28691/2015, protocollata il 31/12/2015 e nel progetto ed integrazioni allegati, ricadenti sui terreni in Comune di Gozzano (NO) località Bugnate per una superficie pari a ha 9,6200.

L'autorizzazione è subordinata la rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per aumentare il numero di portaseme delle specie autoctone dovranno essere rilasciati tutti gli aceri, tranne eventuali individui inclinati o instabili che potrebbero rappresentare un pericolo per il transito sulla rete viaria come previsto dal comma 2 art. 38 del Regolamento Forestale vigente (Aree di pertinenza di reti tecnologiche);
- dove il popolamento svolge la funzione di protezione della rete viaria sottostante (comune di Gozzano Foglio 2 particella n. 40 e pertinenze strada comunale) tutto il materiale di scarto (ramaglie, cimali e sottomisure) dovrà essere lasciato in bosco con le modalità previste dall'art. 33 (Scarti delle lavorazioni). Inoltre, dovranno essere presi accorgimenti selvicolturali idonei ad impedire il rotolamento a valle di materiale lapideo nel periodo successivo all'intervento di taglio;
- prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente;
- dovranno essere eseguite tutte le operazioni previste a conclusione degli interventi selvicolturali come indicato nell'art.34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali);
- entro 60 gg dal termine dei lavori di taglio dovrà essere inviata al Settore Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Giovanni Ercole